



Seduta del

13 agosto 2024

Comunicato il

15 agosto 2024

Protocollo n.

644/2024

Incarico Mazzetta

concernente zone di protezione per un accoppiamento controllato delle api mellifere

Risposta del Governo

Attualmente, né da parte della Confederazione né da parte del Cantone esistono disposizioni di legge che disciplinano la protezione di stazioni di fecondazione con divieti di trasferimento vincolanti delle api entro un determinato raggio intorno alla stazione di fecondazione. Vi sono prescrizioni soltanto per quanto riguarda la lotta contro le epizootie. Conformemente a queste ultime, le attività di apicoltura e gli apicoltori devono essere registrati presso l'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG). Inoltre vengono rilevati tutti gli apiari con il numero di colonie di api e l'ubicazione esatta. Ogni apiario deve essere contrassegnato con una targhetta dell'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali (USDA) con un numero di identificazione. In modo analogo all'estivazione di bestiame extracantonale, vi sono anche "apicoltori nomadi" che spostano stagionalmente le proprie colonie di api nelle zone alpine del Cantone. Anche queste devono essere registrate, rilevate e contrassegnate. Per contro l'allevamento di animali viene disciplinato in linea di principio tramite i diversi settori. Le norme nel settore agricolo si limitano alla promozione dell'allevamento di animali attraverso organizzazioni di allevatori riconosciute. Inoltre vengono sostenute la ricerca e la consulenza.

In natura, l'accoppiamento di api regine con fuchi si svolge in libertà. Se non viene pilotato attraverso limitazioni territoriali, l'accoppiamento tra api regine e fuchi avviene in modo casuale e selvaggio. Le stazioni di fecondazione permettono di pilotare in modo mirato gli accoppiamenti ed evitare incroci indesiderati. Nel Cantone dei Grigioni sono presenti principalmente le seguenti tre razze di ape mellifera occidentale (apis mellifera): ape nera europea (apis mellifera mellifera), ape carnica (apis mellifera carnica) e ape italiana (apis mellifera ligustica). I due obiettivi principali dell'allevamento di api all'interno di una razza sono la salute delle api (tolleranza nei confronti della varroa, resistenza all'inverno, rendimento, ecc.) e la mitezza. Attualmente nel Cantone vi sono cinque stazioni di fecondazione per l'allevamento di api regine: Greina e S-charl, ape carnica, 800 rispettivamente 600 regine; Valzeina e Val Müstair, ape nera, 100 regine ciascuna; Grialetsch, ape italiana, 470 regine. Tali stazioni sono di norma gestite da associazioni di apicoltori locali oppure gruppi di allevamento regionali del Cantone dei Grigioni (Valzeina: gruppo di allevamento del Can-

tone di San Gallo). Il settore disciplina l'esercizio e la protezione delle stazioni di fecondazione con regolamenti di utilizzo secondo le direttive delle federazioni d'allevamento in questione. Di norma esse stabiliscono anche le distanze minime consigliate dalle stazioni di fecondazione. Anche l'associazione Schweizer Wanderimker fornisce raccomandazioni corrispondenti. Soltanto nei Cantoni di Berna e di Glarona vi sono disposizioni legali secondo le quali le autorità possono stabilire zone di protezione con divieti anche vincolanti. Nel Cantone di Glarona è inoltre possibile detenere e allevare solo la razza ape nera. La maggior parte degli apicoltori trae benefici dalle stazioni di fecondazione e rispetta anche le zone di protezione definite dal settore. Le regolamentazioni di settore funzionano. Le eventuali contravvenzioni avvengono di norma a seguito della mancanza di informazioni e quasi mai intenzionalmente, ragione per cui un divieto imposto dalla legge non avrebbe alcun effetto supplementare. A seguito della loro ubicazione periferica, le stazioni di fecondazione sono inoltre interessate solo molto di rado da provvedimenti di sequestro di diritto in materia di epizoozie, ragione per cui da questo punto di vista non sussiste alcun motivo per una protezione supplementare delle stazioni di fecondazione. Il Governo ritiene pertanto che una nuova norma legislativa non sia opportuna. L'UAG mette tutti i dati d'esercizio degli apicoltori a disposizione dell'USDA. In seguito, l'USDA rappresenta in GIS tutti gli apiari identificati con le rispettive coordinate quale strumento di lotta contro le epizoozie. Su richiesta dell'associazione apicoltori grigioni, già nella primavera 2024 l'USDA ha commissionato uno studio preliminare per l'inserimento nel SIG del perimetro di protezione attorno alle stazioni di fecondazione raccomandato dal settore. Dallo studio è emerso che ciò è attuabile dal profilo tecnico e che è addirittura possibile integrare i dati nella rappresentazione delle zone di sequestro delle api (disposte dal diritto in materia di lotta contro le epizoozie). In questo modo chiunque potrebbe informarsi in qualsiasi momento sulle zone di sequestro (peste europea, peste americana) e sul perimetro di protezione delle stazioni di fecondazione raccomandato dal settore dell'apicoltura prima che le colonie di api vengano spostate. L'USDA è disposto ad ampliare i dati in SIG entro la primavera 2025.

In base a quanto esposto il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere il presente incarico per quanto riguarda la protezione giuridicamente vincolante delle stazioni di fecondazione delle api e di accoglierlo per quanto riguarda l'inserimento delle zone di protezione nel SIG.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Jon Domenic Parolini

Il Cancelliere:

i.v. C. Hartmann Lüscher